

## REGOLAMENTO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

### Art. 98 - Categorie e ambito territoriale delle corporazioni

1. Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell' articolo 86 del codice, si distinguono in due categorie.
2. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.
3. Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l' estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell' articolo 86 del codice.
4. Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.
4. Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l' espletamento del servizio di pilotaggio nell' ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l' esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all' effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione.

### Art. 99 - Navi destinate al pilotaggio e uso di altri mezzi

1. Per l' esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell' art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
2. Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
3. In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.

### Art. 100 - Segni distintivi delle navi

Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca in centimetri venti al di sotto dell' orlo superiore del bordo, distinta dall'indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora e della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare

### Art. 101 - Poteri del comandante del porto

1. I piloti, nell'esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo, in conformità al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all' espletamento del servizio.
3. Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell' opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell' interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.
4. Il comandante del porto può, nell' interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall'assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all' estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.

#### Art. 102 - Concorso

1. L' ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami.
2. Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:
  - 1) il titolo di capitano di lungo corso;
  - 2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;
  - 3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore a 500 tonnellate.
3. Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.
4. Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;
  - 4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l' espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell' art. 103.
5. Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione;
- 5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.
6. Nel caso che il concorso per l' ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il ministro dei trasporti e della navigazione potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l' incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.
7. I marittimi di cui al presente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la corporazione.
8. Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni.

#### Art. 103 - Accertamento dell' idoneità fisica

1. L' accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell' articolo 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
  - 1) dal dirigente dell' ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
  - 2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
  - 3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.
2. Contro le risultanze dell' accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all' articolo 117, con le modalità ivi previste.

#### Art. 104 - Bando di concorso

1. Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nella quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.
2. Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell' esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti prima che si siano resi vacanti i relativi posti.
3. La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento); dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione; da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.

4. Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all' articolo 106, la commissione è integrata da un professore abilitato all' insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.

5. Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.

#### Art. 105 - Titoli

1. Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:

1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. Di dislocamento;

2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. Di dislocamento;

3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell' art. 116;

4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.

Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.

Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.

Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.

Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti 1 per anno.

Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.

2. Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota-parte.

3. La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

#### Art. 106 - Prove di esame

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all' articolo 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto e relativi all' attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.

2. I candidati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingue inglese.

3. Per l' esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.

4. Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.

#### Art. 107 - Classifica dei candidati

I concorrenti che abbiano conseguito nell' esame orale di cui al primo comma dell' articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello

stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati a norma dell' articolo 105 e dell' articolo 106, per l' età dei concorrenti diminuita di 18.

I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell' accertamento dei requisiti per l' ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

#### Art. 108 - Procedimento per la nomina a pilota effettivo

1. I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.

2. I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l' ordine della graduatoria stessa.

3. Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell' esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.

4. Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.

5. Per comprovate esigenze di servizio, il capo del compartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

6. La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);

dal capo pilota;

da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.

7. Le modalità sono stabilite dal capo del compartimento d' accordo con il capo pilota.

8. Dell' esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all' aspirante.

9. Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.

10. L' aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione.

11. Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l' attività di pilotaggio, conserva l' iscrizione nelle matricole della gente di mare.

#### Art. 108 bis - Mobilità dei piloti

1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.

2. All' individuazione del pilota, nell' ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.

#### Art. 109 - Nomina di effettivi nell' istituzione della corporazione

I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell' art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all' atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione,

purché siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell' art. 102.

#### Art. 110 - Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi

1. I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall' articolo 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dei regolamenti stessi.
2. L' aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tale fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.
3. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell' aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.
4. Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l' autorizzazione del capo del compartimento.

#### Art. 111 - Sospensione e decadenza della nomina

1. La nomina dell' aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.
2. Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all' onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell' articolo 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.
3. L' aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.
4. Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all' articolo 120.
5. Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.

#### Art. 112 - Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio

Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall' articolo 120.

La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettivi.

#### Art. 113 - Nomina del capo pilota e dei sottocapi

1. In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.
2. Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall' articolo 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.
3. I membri della predetta terna sono prescelti dall' assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.
4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell' anzianità.
5. Se l' organico della corporazione non consente l' indicazione della suddetta terna ovvero l' assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.
6. Il capo e i sottocapi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

7. I capi e i sottocapi piloti già nominati all'atto dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116, e 118.

#### Art. 114 - Attribuzioni del capo pilota

1. Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorità marittima.
2. Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.
3. Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti.
4. Unitamente a due piloti designati ogni anno dall'assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.
5. Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

#### Art. 115 - Revoca dell'incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale

In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall'incarico con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, salva l'applicazione delle altre pene disciplinari previste dall'articolo 1254 del codice.

Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all'articolo 1263 del codice.

#### Art. 116 - Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per l'esercizio del pilotaggio

1. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l'indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.
2. La nomina del commissario importa revoca dall'incarico del capo e dei sottocapi piloti.
3. In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 105.

#### Art. 117 - Infermità del pilota

1. Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermità, il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto.
2. In caso di persistenza dell'infermità, il comandante del porto provvede all'accertamento periodico dell'infermità nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell'articolo 103.
3. Se l'infermità duri oltre un anno, il capo del compartimento, previa ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro.
4. Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, è dato ricorso alla commissione medica di secondo grado per l'accertamento dell'idoneità fisica dei marittimi istituita presso l'amministrazione centrale dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita.
5. Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.

#### Art. 118 - Licenziamento del pilota

1. Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno d'età o che, a seguito degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 103, non sia più in possesso dei requisiti fisici e psichici per lo svolgimento del servizio, è cancellato dal registro dal capo del compartimento.

2. Il pilota può rimanere in servizio oltre il sessantesimo anno e, comunque, non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno d'età, previa dichiarazione da presentarsi al capo del compartimento nel periodo compreso fra centottanta e novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno d'età. La dichiarazione, la quale indica il periodo di permanenza in servizio non inferiore a dodici mesi, è rinnovabile e può essere revocata con un preavviso di almeno tre mesi.

3. Il pilota che resta in servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età è assoggettato, con cadenza annuale, alla visita di cui all'articolo 103;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 120 sono sostituiti dai seguenti:

«L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi dall'articolo 121, con esclusione dei piloti assenti per cause diverse dall'infermità, dalla licenza per ferie, dallo svolgimento di incarichi presso l'associazione di categoria e dalla partecipazione ai corsi di cui all'articolo 101, quarto comma.

Prima di procedere alla ripartizione, dai compensi di cui al primo comma sono detratte le spese previste dal presente capo, nonché le altre necessarie al buon funzionamento della corporazione, gli oneri sociali e gli accantonamenti, ivi inclusi quelli per il pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. La ripartizione è effettuata mensilmente, in via provvisoria ed entro la fine del mese di dicembre, in via definitiva.»;

#### Art. 119 - Rimborso della quota e restituzione della cauzione

1. Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.

2. Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.

#### Art. 120 - Ripartizione dei compensi

1. L'ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all'articolo 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell'articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermità, o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell'articolo 101.

2. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali.

3. Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.

4. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opportuni controlli, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.

5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

c) l'articolo 121 è sostituito dal seguente:

«Art. 121 (Quote dei piloti in servizio).

1. I piloti effettivi partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di settanta quote i piloti in servizio fino a dodici mesi, ottantacinque quote i piloti in servizio da dodici mesi e fino a ventiquattro mesi, cento quote i piloti in servizio oltre i ventiquattro mesi. Il capo ed i sottocapi piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di venticinque quote e di dodici quote e mezza, in aggiunta a quanto previsto dalla predetta ripartizione. Gli aspiranti piloti partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione di trentacinque quote.

2. Ai fini del computo dei mesi di servizio, il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di nomina per gli aspiranti piloti, e di iscrizione nel registro per i piloti effettivi.

3. I piloti infermi partecipano:

a) nei primi due mesi, in ragione del medesimo numero di quote cui hanno diritto ai sensi del comma 1, ad eccezione del capo e del sottocapo pilota, i quali hanno diritto ad un massimo di cento quote;

b) per il successivo mese, in ragione di venticinque quote per gli aspiranti piloti, di cinquanta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di sessanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e di settanta quote per i piloti in servizio oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di settanta quote;

c) per i mesi successivi al terzo e fino al sesto compreso, in ragione di venti quote per gli aspiranti piloti, di quaranta quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, di cinquanta quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi ed i sessanta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di sessanta quote;

d) per i mesi successivi al sesto e fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di dieci quote per gli aspiranti piloti, di venti quote per i piloti in servizio fino a dodici mesi, venticinque quote per i piloti in servizio da oltre dodici mesi e fino a ventiquattro mesi e trenta quote per i piloti in servizio da oltre ventiquattro mesi, fermo restando il diritto del capo e del sottocapo pilota ad un massimo di trenta quote.

4. Se, nell'arco di dodici mesi consecutivi, il pilota si assenta dal servizio per infermità più di una volta, il calcolo del periodo di assenza del pilota ai fini dell'applicazione delle riduzioni sulle quote è effettuato sulla durata complessiva dell'assenza per infermità nei predetti dodici mesi.

5. I marittimi assunti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 116, comma 3, se concorrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà della quota spettante a questi, altrimenti l'intera quota.

6. Le quote del pilota che, per qualsiasi ragione, non partecipi alla ripartizione a norma dell'articolo 120, comma primo, sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.»;

d) dopo l'articolo 121 è inserito il seguente:

«Art. 121-bis (Trattamento di fine servizio).

1. Ai piloti effettivi con un'anzianità di servizio inferiore a cinque anni completi, comprendendosi in tale periodo anche il servizio prestato in qualità di provvisorio, ed ai piloti effettivi che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 122, comma 7, è dovuto il trattamento di fine servizio da remunerarsi all'interno della tariffa del servizio di pilotaggio.

2. Il trattamento di fine servizio è calcolato applicando un divisore pari a 13,5 sull'ammontare complessivo lordo percepito dal pilota in ciascun anno solare, al netto del corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici, rivalutato annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 2120 del codice civile.

3. Gli importi del trattamento di fine servizio maturati sono corrisposti dalla corporazione al pilota al momento della cancellazione dal registro.

4. Agli accantonamenti operati ai sensi del presente articolo, nonché alle somme successivamente erogate a favore dei piloti aventi diritto, si applica la disciplina fiscale prevista per gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto nonché per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile ed indennità equipollenti.»;

e) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:

«Art. 122 (Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro).

1. I piloti effettivi con un'anzianita' di servizio superiore a cinque anni completi, dal momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei proventi della corporazione dei piloti in ragione di:

a) due quote per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, per i primi dieci anni dallacancellazione;

b) una quota ed otto decimi a partire dall'undicesimo anno dalla cancellazione, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

2. Le frazioni di anno superiori a sei mesi sono computate come anno intero, quando sono superati i cinque anni completi.

3. Nel computo dei cinque anni si tiene conto dell'eventuale iscrizione dei piloti in piu' registri. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza, se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza al momento della cancellazione dal registro piloti. L'eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza e' comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.

4. In caso di invalidita' assoluta e permanente di un pilota iscritto nel registro da piu' di cinque anni completi, verificatasi per causa di servizio ed accertata con le modalita' di cui all'articolo 103, questi partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.

5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'eta'.

6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

5. In caso di dimissioni, il diritto alla corresponsione delle quote decorre dal compimento del sessantesimo anno d'eta'.

6. I piloti pensionati continuano a beneficiare del regime di partecipazione alla ripartizione dei proventi della corporazione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

7. I piloti effettivi con anzianita' di servizio inferiore a dieci anni completi possono rinunciare all'applicazione, nei loro confronti, del regime di partecipazione ai proventi della corporazione previsto dal presente articolo ed optare per il trattamento di fine servizio di cui all'articolo 121-bis. Tale opzione e' irrevocabile ed e' esercitata con comunicazione scritta alla corporazione di appartenenza. In questo caso i piloti partecipano anche alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di esercizio dell'opzione.».

2. I piloti aventi l'anzianita' di servizio di cui all'articolo

121-bis, comma 1, inserito dalla lettera d), al momento della loro cancellazione dal registro partecipano alla ripartizione dei compensi in ragione delle quote maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 122 - Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro

1. Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

2. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre.

3. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell' infermità partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

4. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all' atto della cancellazione di quest' ultima.

5. L' eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.

6. In caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità di cui all' articolo 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all' atto del raggiungimento dell' età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.

#### Art. 123 - Partecipazione della vedova e degli orfani

1. La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.

2. La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze.

3. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.

4. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.

5. La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.

6. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l' unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest' ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.

7. Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l' unico o il principale e necessario sostegno della madre.

#### Art. 124 - Assegni a carico dei marittimi autorizzati

Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell' articolo 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del corpo, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.

#### Art. 125 - Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio

1. I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio.

2. Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l' ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.

#### Art. 126 - Segnali della nave da pilotare

1. La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti:

1) di giorno:

- a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;
- b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota;

2) di notte:

- a) fare il segnale G del codice internazionale;
- b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti;
- c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l' altro.

2. E' consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.

#### Art. 127 - Segnale della nave del pilota

La nave del pilota che si dirige verso la nave da pilotare deve tenere alzata, se di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali di cui al precedente articolo 100 e mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un fanale a lampi.

#### Art. 128 - Obblighi del pilota a bordo

Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, conforme ad apposito modello approvato dal comandante del porto, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.

#### Art. 129 - Impossibilità di salire a bordo

Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.

#### Art. 130 - Compenso in caso di mancata prestazione

1. Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell' opera del pilota per fatto non imputabile a questo.

2. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all'importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata nella nave e variare, a seconda dell'particolare situazione corografica, da metà importo all' intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.

#### Art. 131 - Pilotaggio oltre i limiti

Il pilota è tenuto a eseguire l' ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta.

#### Art. 132 - Trasmissione di comunicazioni

Le tariffe di pilotaggio, di cui all' articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi:

- a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l' ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta;
- b) quando il pilota sia stato chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.

#### Art. 133 - Compensi particolari

1. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:

- a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;

b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.

2. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.

3. Nel caso in cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

#### Art. 134 - Aumento del compenso

Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell' aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.

#### Art. 135 - Riscossione dei proventi di pilotaggio

1. Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.

2. Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell' ordine.

#### Art. 136 - Certificato e registro dei piloti autorizzati

I marittimi autorizzati a norma dell' articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.

#### Art. 137 - Compenso dei marittimi autorizzati

Il compenso dei marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l' articolo 135 e l' ordine di introito è redatto dal pilota.